



Data: 19 OTT. 2021 Protocollo N° 475145 Class: 0101 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR).
Impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR).
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai Punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Trasmissione Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 70 del 12.10.2021.

Alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l.
granifix@legalmail.it

e p.c. Al Comune di Castelnuovo del Garda (VR)

Alla Provincia di Verona

ARPAV – Direzione Generale

ARPAV – Dipartimento di Verona

All'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV
c/o Dipartimento regionale
Rischi Tecnologici e Fisici

Si trasmette in allegato il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 70 del 12.10.2021.

Distinti saluti.

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Il Direttore
Dott. Paolo Giandon

U.O Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare
PO Discariche e impianti a tecnologia complessa: Ing. Diego De Caprio (tel. 041/2792191 – e-mail: diego.decaprio@regione.veneto.it)
20211014_10044_notifica_DDR70.doc

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco X343L6



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 70 DEL 12/10/2021

OGGETTO: Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR).
Impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR).
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai Punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si rilascia alla società Castelnuovo Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di trattamento rifiuti liquidi di cui trattasi a conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo attivato su istanza di parte.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- PREMESSO** che con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio (DSR) n. 13 del 31 marzo 2009 è stata rilasciata alla Ditta Nuova Amit S.r.l. - sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali (Allegato A al medesimo provvedimento) - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR);
- RICHIAMATI** i successivi decreti regionali n. 86 del 01 dicembre 2009, n. 11 del 25 febbraio 2010, n. 15 del 28 febbraio 2012, n. 62 del 13 settembre 2013 e n. 7 del 24 febbraio 2015 che modificano ed integrano il succitato DSR n. 13/2009;
- VISTO** che con decreto n. 41 del 7 giugno 2018 è stata volturata, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 13 del 31.03.2009 e ss.mm. e ii. in capo alla ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** che con decreto n. 651 del 23 dicembre 2019 è stato ulteriormente modificato il DSR n.13/2009 autorizzando l'installazione e l'esercizio di una nuova sezione impiantistica di filtrazione, concentrazione dei metalli, ultrafiltrazione e osmosi inversa;
- VISTA** nota del 230/03/2021, assunta al prot. n. 143308 in data 30/03/2021, con cui la ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. ha trasmesso Istanza di Riesame complessivo, con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, dell'AIA di cui al Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 13 del 31 marzo 2008 e ss. mm e ii., relativamente all'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR);
- VISTA** la nota n. 166557 del 12/04/2021 con cui questa Amministrazione ha comunicato l'Avvio del Procedimento Amministrativo per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in parola;

DATO ATTO	che l'annuncio di cui all'art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato, unitamente alla documentazione presentata dalla ditta, sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto in data 13/04/2021;
DATO ATTO	che nei termini di legge (scaduti in data 13/05/2021), e comunque fino ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione sulla domanda presentata;
DATO ATTO	che in sede di rinnovo dell'AIA la ditta non ha richiesto modifiche all'impianto di trattamento in parola;
VISTI	gli esiti della prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi data 18/05/2021, convocata con la nota del 12/04/2021 di cui sopra, a seguito della quale, con nota n. 259680 del 08/06/2021 è stata trasmessa la comunicazione di richiesta di integrazioni congiuntamente alla trasmissione del verbale della conferenza in parola;
VISTA	la nota del 23/07/2021, assunta al prot. n. 333537 in data 26/07/2021, con cui la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta, anch'essa tempestivamente pubblicata sul sito web della Regione del Veneto;
CONSIDERATO	che in data 7/09/2021 si è svolta la seduta finale della Conferenza di Servizi, convocata con nota n. 360859 del 13/08/2021, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 423142 in data 27/09/2021 e pubblicato sul sito web della Regione del Veneto in data 30/09/2021;
CONSIDERATO	che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell'emergenza da COVID-19, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006 relativa all'impianto in oggetto, recependo le modifiche alla proposta di autorizzazione, predisposta dai competenti Uffici della Direzione Ambiente – UO Ciclo dei Rifiuti, valutate e approvate nel corso della riunione;
VISTA	la nota del 24/09/2021, assunta al prot. n. 422710 in data 27/09/2021 con cui la ditta ha trasmesso una relazione in merito alla quantificazione della reale capacità produttiva dell'impianto di trattamento in parola, in sostituzione dei valori comunicati nell'ambito della documentazione integrativa trasmessa in data 23/07/2021;
RILEVATO	che i valori comunicati in data 23/07/2021 dalla ditta consistevano nella mera divisione del quantitativo annuo massimo autorizzato per il numero medio di giorni lavorati all'anno, senza nessuna ulteriore considerazione tecnica relativa alla reale capacità di trattamento dell'impianto nel suo complesso;
RITENUTO	che il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti trattabili presso l'impianto da riportare nell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve rispecchiare la reale capacità produttiva dell'impianto, e che pertanto è necessario riportare nell'Autorizzazione Integrata Ambientale il dato di potenzialità massima giornaliera comunicato dalla ditta con nota del 27/09/2021, in luogo di quello riportato nella bozza di autorizzazione proposta in sede di Conferenza di Servizi, in quanto lo stesso rispecchia la reale capacità produttiva dell'impianto in parola;
RITENUTO	in conclusione di richiamare le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione riportate nell' Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, come discusse ed approvate in sede di Conferenza di Servizi, recependo il dato di potenzialità massima giornaliera comunicato dalla ditta con nota del 27/09/2021 e fermo restando il dato di potenzialità massima annua già precedentemente individuato ed autorizzato;
ACCERTATO	il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e verificate la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

RITENUTO

pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 7/09/2021;
- di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 29 - octies, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, alla società Castelnuovo Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo attivato a seguito dell'istanza di parte acquisita agli atti regionali in data 30/03/2021, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il provvedimento di autorizzazione risulta comprensivo anche dell'adeguamento dell'installazione e dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018);

VISTE

la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

VISTO

il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA

la Decisione Di Esecuzione (Ue) 2018/1147 Della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990 espresse nella seduta del 7/09/2021;
3. di rilasciare alla Ditta CASTELNUOVO AMBIENTE S.r.l.. C.F./P.IVA 04948390283, con sede legale in Via Colombara snc 37014 Castelnuovo del Garda (VR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR), subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento risulta comprensivo dell'adeguamento dell'installazione e dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018);
5. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 – octies, co. 3 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 152/2006, attivato a seguito dell'istanza di parte acquisita agli atti regionali in data 30/03/2021;
6. di dare atto che, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, le prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento sostituiscono quelle contenute nel DSR n. 13/2009, nonché quelle contenute nei successivi decreti regionali di modifica richiamati in premessa. Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a modifiche dell'impianto assentite con i medesimi provvedimenti;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona, A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

9. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Dott. Paolo Giandon

FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta di n° ... *4* ... pagine/... *4* ... fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.
Venezia, ... *11/10/2021* ..

**P.O. DISCARICHE E IMPIANTI
A TECNOLOGIA COMPLESSA**

Dott. Diego De Caprio





Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

*dell'impianto di trattamento chimico-fisico di
rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi
ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del
Garda (VR)*

Termini autorizzazione

1. È confermata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda al foglio n. 21 particella n. 59. L'Autorizzazione è rilasciata, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento risulta comprensivo dell'adeguamento dell'installazione e dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018) e, pertanto, costituisce riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'Art. 29-octies, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006.

2. La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR), Codice Fiscale e P.IVA 04948390283.

La ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015; a tale proposito si prescrive inoltre che:
 - a. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - b. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
 - c. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14000, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; nel caso in cui la "nuova" validità dell'AIA intervenga trascorsi i 10 (dieci) anni dal rilascio dell'autorizzazione, la ditta deve presentare istanza di rinnovo ai sensi dell'Art. 29-octies entro



i 90 giorni successivi alla comunicazione di cui alla precedente lettera b), salvo proroga concessa dall'Ente garantito sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, nel qual caso si applica quanto previsto all'art. 29-octies, comma 1 l; diversamente l'autorizzazione deve intendersi decaduta;

4. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - a. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 come meglio specificate al successivo punto 10.
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V, titolo I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Garanzie finanziarie

5. Il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia di Verona le garanzie finanziarie a garanzia dell'attività autorizzata. Dette garanzie dovranno essere calcolate con riferimento al quantitativo massimo di stoccaggio autorizzato, prevedendo la facoltà di riduzione del 40% degli importi calcolati secondo la DGRV n. 2721/2014 in quanto il Gestore risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015.
6. La polizza deve essere conforme ai requisiti ed allo schema di cui alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle ulteriori modalità eventualmente indicate dalla Provincia di Verona.
7. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14000 il Gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 3.b. e salvo proroga concessa dall'Ente garantito sulla base di motivata istanza del soggetto interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40% prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
8. Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
9. La Ditta è tenuta altresì a prestare una polizza RC inquinamento in conformità alle modalità previste dalla DGRV n. 2721/2014, provvedendo ad inviare alla Provincia di Verona l'attestazione degli eventuali rinnovi.

Operazioni Autorizzate


10. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - a. operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - b. operazioni di deposito preliminare di rifiuti (D15) connesse e funzionali all'intero impianto;

Rifiuti Autorizzati

11. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate mediante codifica EER con relativa descrizione, in **Allegato A1** al presente di cui costituisce parte integrante.

Quantitativi Autorizzati

12. L'impianto è autorizzato a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
 - a. quantitativo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso in impianto: 425 m³, pari a 532,5 Mg, di cui al massimo 50 m³, pari a 62 Mg, di rifiuti non pericolosi,
 - b. quantitativo massimo stoccabile di rifiuti prodotti dall'impianto: 710 Mg di rifiuti, così suddivisi:
 - b.1. non pericolosi, liquidi acquosi: 570 m³ pari a 627 Mg
 - b.2. pericolosi, fanghi filtropressati: 76 m³ pari a 56 Mg;
 - b.3. pericolosi, oli di risulta, solventi e altri rifiuti liquidi concentrati acidi ricchi di metalli: 20 m³ pari a 18 Mg;
 - b.4. imballaggi 10 m³ pari a 9 Mg



c. quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattabili in impianto:

c.1. 35.000 Mg/anno;

c.2. 300 Mg/giorno.

13. Fermo restando i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili individuati al precedente punto, devono comunque essere rispettate le capacità massime di rifiuti stoccabili in ciascuna delle aree/serbatoi di stoccaggio individuate nella tavola "ALLEGATO B22 – planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - REV 01" assunta al prot. n. 333537 data 26/07/2021.

Organizzazione/Layout

14. La gestione dell'impianto dovrà essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come descritte nelle planimetrie di cui agli allegati B19 e B21 datate marzo 2021 e assunte al prot. n. 143308 in data 30/03/2021, nonché B20-REV.01 e B22-REV.01 datate luglio 2021 e assunte al prot. n. 333537 in data 26/07/2021.

Emissioni in atmosfera

15. Il camino di espulsione in atmosfera delle emissioni convogliate è quello individuato nella planimetria di cui alla tavola "ALLEGATO B20 – planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera - REV 01", assunta al prot. n. 333537 in data 26/07/2021, avente le seguenti caratteristiche:

Sigla Camino	Altezza dal suolo (m)	Sezione di uscita (m ²)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
E1	13,8	0.723	Serbatoi di stoccaggio; impianti di trattamento reflui; filtropresse	Scrubber a doppio stadio	NO

16. Per quanto riguarda il succitato Punto di Emissione, si applicano i seguenti valori limite:

Parametro	UM	Limite
TVOC	mg/Nm ³	45*
NH ₃	mg/Nm ³	250
H ₂ S	mg/Nm ³	5

* Come Carbonio Organico Totale

17. Le analisi di verifica e di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera dovranno essere fatte e trasmesse secondo le modalità e le frequenze previste dal Piano di Monitoraggio e controllo approvato.

18. I sistemi di captazione ed abbattimento emissioni ed odori, devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle prescrizioni riportate di seguito:

a. le registrazioni delle manutenzioni programmate dovranno essere riportate sull'apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo, e dovranno contenere:

a.1. la data di effettuazione;


a.2. il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

a.3. la descrizione sintetica dell'intervento.

b. le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

c. il camino, sottoposto ad analisi periodiche, deve avere le seguenti caratteristiche:

c.1. il punto di prelievo deve essere dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9



aprile 2008 s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla parte V); è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

c.2. il punto di emissione in atmosfera deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi);

d. Tenendo conto dei rifiuti trattati nell'impianto, delle lavorazioni a cui sono sottoposti e degli inquinanti possibilmente presenti nelle emissioni in atmosfera, si ritiene possibile derogare a quanto sancito dalle specifiche norme tecniche (UNI EN ISO 16911-1:2013 e 16911-2:2013 – UNI EN 13284-1/2017), in relazione alla caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi), a condizione che:

d.1. sia garantito che il flusso degli effluenti in uscita dal camino sia laminare;

d.2. il punto di prelievo sia già dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/04/08 e s.m.i., del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla parte V) e sia dotato di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica.

Se almeno una delle due condizioni non fosse rispettata, ovvero se dovesse essere effettuata una modifica sul camino per adeguarlo al D. Lgs. n. 81/08, si prescrive l'ottemperanza per intero alle specifiche norme tecniche: D. Lgs. n. 81/08, D. Lgs. n. 152/06, UNI EN ISO 16911-1:2013 e 16911-2:2013, UNI EN 13284-1/2017.

e. dovranno essere adottati i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni indicati nella parte V, Allegato VI del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

f. tutte le zone dell'impianto utilizzate per il trattamento dei rifiuti devono essere completamente chiuse e collegate al sistema di aspirazione e abbattimento odori, così come le strutture utilizzate per contenere le filtropresse. Anche per la zona di scarico e grigliatura reflui in arrivo all'impianto deve essere garantita idonea copertura ed aspirazione. Le porte di accesso del personale alla zona vasche di reazione dovranno essere dotate di chiusura automatica;

g. tutte le zone dell'impianto utilizzate per il trattamento dei rifiuti ad esclusione dell'area di concentrazione metalli, ultrafiltrazione e osmosi inversa devono essere completamente chiuse e collegate al sistema di aspirazione e abbattimento odori, così come le strutture utilizzate per contenere le filtropresse. Anche per la zona di scarico e grigliatura reflui in arrivo all'impianto deve essere garantita idonea copertura ed aspirazione. Le porte di accesso del personale alla zona vasche di reazione dovranno essere dotate di chiusura automatica;

h. le zone sottoposte ad aspirazione, devono essere mantenute costantemente chiuse ed il sistema di aspirazione deve essere mantenuto sempre in funzione durante le ore lavorative. Nelle zone di stoccaggio e trattamento rifiuti deve essere sempre garantita, mediante il funzionamento del sistema di aspirazione, una leggera depressione anche durante le ore non lavorative;

i. il sistema di aspirazione e le relative apparecchiature di controllo devono garantire la registrazione del funzionamento dello stesso; nelle torri di abbattimento dev'essere altresì garantito il controllo automatico del pH con relativa correzione del liquido di abbattimento.

19. La Ditta deve tenere a disposizione presso l'impianto appositi report relativi alle eventuali segnalazioni di fenomeni odorigeni indicando: data, ora e luogo della segnalazione, attività svolta presso l'impianto al momento della segnalazione ed eventuali misure adottate per limitare l'impatto.

Prescrizioni Gestionali

20. Nell'esercizio dell'impianto la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:



- a. l'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

Gestione dei piazzali e delle acque meteoriche

- b. i piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato;
- c. le acque meteoriche di pertinenza dell'area dell'impianto devono essere gestite secondo quanto previsto nel collaudo funzionale, con la totale raccolta nelle vasche di contenimento e successivo trattamento e/o allontanamento come rifiuto;

Verifiche rifiuti in ingresso

- d. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il Responsabile Tecnico dell'Impianto deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante "Omologa" dei rifiuti consistente nell'acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati comprendente la caratterizzazione del produttore iniziale, eventuali ulteriori analisi chimiche di laboratorio/analisi merceologiche specifiche, rispetto a quelle fornite dalla caratterizzazione iniziale del produttore su parametri individuati in relazione al processo di trattamento da effettuare, al processo produttivo che lo ha generato e alle informazioni disponibili in merito ad eventuali contaminazioni e da letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario.
- e. La documentazione di Omologa è predisposta dal Tecnico responsabile dell'impianto e contiene le informazioni elencate al paragrafo precedente. Deve comunque essere presente la scheda descrittiva, sottoscritta dal produttore del rifiuto, contenente le informazioni che consentano di delineare i fondamenti della classificazione e della codifica, e ogni altra informazione utile. Il Tecnico responsabile deve espressamente indicare l'esito (favorevole/non favorevole) dell'omologa, in ordine alla caratterizzazione del produttore e alla trattabilità del rifiuto. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni.
- f. L'Omologa dei rifiuti va effettuata secondo la medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore. Per i rifiuti conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Al conferimento diretto da produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale.
- g. In tutti gli altri casi l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione che viene conferito, (anche con più viaggi), salvo comprovate e documentate eccezioni, su motivata istanza e a seguito di parere degli Enti di Controllo.
- h. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre ripetuta ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- i. la possibilità trattamento congiunto tra singole partite di rifiuti, nonché i rifiuti già contenuti nei serbatoi, dovrà essere accertata, preliminarmente e ad ogni conferimento, dal tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e/o valutazioni tecniche e dovrà garantire che:
- i.1. il trattamento congiunto non pregiudichi né l'efficacia del trattamento finale né la sua sicurezza,
- i.2. la commistione di rifiuti non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili, avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino danni per la salute della popolazione o dell'ambiente.

Rifiuti prodotto

- j. i fanghi prodotti, provenienti dalla grigliatura iniziale, dovranno essere stoccati, in attesa di conferimento allo smaltimento, all'interno di container chiusi con coperchio a tenuta;

- k. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti autorizzati al trattamento rifiuti. Devono inoltre essere compatibili con il processo cui sono destinati e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
- l. deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti liquidi esitati dalla linea di concentrazione dei metalli anche mediante apposita cartellonistica da apporre a serbatoi di stoccaggio e cisternette (G.I.R.);
- m. le cisternette (G.I.R.) contenenti rifiuti liquidi devono essere posizionate al di sopra di idoneo bacino di contenimento;

Sezione di trattamento per la concentrazione dei metalli

- n. la ditta è tenuta a comunicare agli Enti la data di avvio della sezione di trattamento oggetto della variante presentata con nota acquisita al prot. Reg. al n. 277584 del 26/06/2019, come integrata con documentazione trasmessa con note acquisite ai prot. Reg. al n. 387469 del 9/09/2019, al n. 474795 del 5/11/2019 e al n. 537027 del 12/12/2019; la nuova linea di trattamento deve essere messa in esercizio entro il 30/04/2022, fatta salva eventuale proroga concessa su motivata richiesta della ditta;
- o. entro sei mesi dall'avvio la ditta dovrà presentare il collaudo funzionale della nuova sezione impiantistica di cui al punto precedente al fine di valutare l'efficacia del nuovo trattamento in termini di qualità e quantità dei rifiuti in ingresso/uscita e di efficienza nell'uso di risorse (ad esempio acqua, energia, reagenti, ecc.); nel corso del collaudo la ditta dovrà altresì verificare:
 - o.1. la possibilità di avviare a recupero i rifiuti concentrati di metalli;
 - o.2. la possibilità di utilizzare il permeato di osmosi per la formulazione dei reagenti da utilizzare all'interno dell'impianto in sostituzione dell'acqua prelevata dall'acquedotto;
 - o.3. la possibilità di individuare in maniera univoca i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi derivanti dalla nuova sezione impiantistica;
- p. non è consentito avviare a recupero i rifiuti concentrati in metalli e utilizzare il permeato di osmosi per la formulazione dei reagenti esitati dalla nuova sezione impiantistica fino alla presentazione del collaudo di cui sopra e all'emissione degli eventuali atti conseguenti.

Rumore

- 21. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Castelnuovo del Garda.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

- 22. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo di cui all'elaborato Allegato E11 – PMC - REV 01 datato 28/07/2021, trasmesso dalla ditta con nota assunta al prot. n. 333537 data 26/07/2021.
- 23. Ogni modifica al Programma di Monitoraggio e Controllo è soggetta ad approvazione formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Verona e di ARPAV. Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso degli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del Gestore.
- 24. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.


Obblighi di comunicazione e disposizioni finali

- 25. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del responsabile dell'esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione, Provincia di Verona ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
- 26. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto, ivi



compresi quelli dei sistemi di abbattimento degli effluenti gassosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

27. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
28. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.



Autorizzazione Integrata Ambientale

*dell'impianto trattamento chimico-fisico di
rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi
ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del
Garda (VR)*

Elenco Codici EER


(Punto 11)

Codici EER	P	Descrizione
01		Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali.
01 01 01		rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 03 04	*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05	*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06		sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
01 03 07	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 09		fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010307
01 04 07	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 12		sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
01 04 13		rifiuti prodotti dalla lavorazione dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 06	*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
01 05 08		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
02		Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti.



<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
02 01 01		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 01		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04		fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 01		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 05		fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 01		terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02		carbonato di calcio fuori specifica
02 05 02		fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 03		fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 01		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 05		fanghi da trattamento in loco degli effluenti
03		Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone.
03 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02		fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05		fanghi derivanti da processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04		Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile.
04 01 05		liquido di concia non contenente cromo
04 01 06		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 19	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
05		Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone.


<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
05 01 02		fanghi da processi di dissalazione
05 01 05	*	perdite di olio
05 01 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 09	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 12	*	acidi contenuti oli
05 01 13		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16		rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 06 04		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 01	*	rifiuti contenenti mercurio
06		Rifiuti dei processi chimici inorganici.
06 01 01	*	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02	*	acido cloridrico
06 01 03	*	acido fluoridrico
06 01 04	*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05	*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06	*	altri acidi
06 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01	*	idrossido di calcio
06 02 03	*	idrossido di ammonio
06 02 04	*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05	*	altre basi




<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
06 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 03 11	*	sali e loro soluzioni, contenuti cianuri
06 03 13	*	sali e loro soluzioni, contenuti metalli pesanti
06 03 14		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 13 e 06 03 11
06 04 04	*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 07 04	*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
07		Rifiuti dei processi chimici organici.
07 01 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11




<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
07 05 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08		Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi sigillanti ed inchiostri per stampa.
08 01 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 02 02		fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03		sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 08		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12



<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
08 03 16	*	residui di soluzioni per incisione
08 04 15	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
09		Rifiuti dell'industria fotografica.
09 01 01	*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02	*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03	*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04	*	soluzioni di fissaggio
09 01 05	*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
10		Rifiuti provenienti da processi termici.
10 01 07		rifiuti fangosi prodotti da reazioni di base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09	*	acido solforico
10 01 20	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 02 13	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15		altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 29	*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30		rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 04 01	*	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 07	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi




<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
10 08 17	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 11 09	*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10		residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi scarti di quelle alla voce 10 11 09
10 11 17	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 12 05		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 13		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 04		rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 07		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
11		Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa.
11 01 05	*	acidi di decapaggio
11 01 06	*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07	*	basi di decapaggio
11 01 08	*	fanghi di fosfatazione
11 01 09	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12		soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13	*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15	*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 98	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 05	*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose




<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
11 02 06		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
11 05 99		rifiuti non specificati altrimenti
12		Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica.
12 01 08	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
12 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13		Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12, 19).
13 01 04	*	emulsioni clorurate
13 01 05	*	emulsioni non clorurate
13 04 01	*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02	*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03	*	altri oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03	*	fanghi da collettori
13 05 06	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07	*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 08 01	*	fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02	*	altre emulsioni
13 08 99	*	rifiuti non specificati altrimenti

<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
14		Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08).
14 06 03	*	Altri solventi e miscele di solventi
16		Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco.
16 05 06	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 06	*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08	*	rifiuti contenenti olio
16 07 09	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 09 01	*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 03	*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04	*	sostanze ossidanti non specificati altrimenti
16 10 01	*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02		rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 03	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
18		Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico).
18 01 06	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 02 06		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
19		Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale.
19 01 06	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi



<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
19 02 03		rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04	*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisico
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisico, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 06 03		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04		digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06		digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 07 02	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 02		rifiuti da dissabbiamento
19 08 07	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 09		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 03	*	rifiuti liquidi acquosi
19 11 05	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05



<i>Codici EER</i>	<i>P</i>	<i>Descrizione</i>
20		Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
20 01 29	*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 03 03		residui della pulizia stradale
20 03 04		fanghi delle fosse settiche
20 03 06		rifiuti della pulizia delle fognature

